



COMUNE DI CASATENOVO

# ARCHIVIO

CATEGORIA XI CLASSE 4 FASCICOLO 1

Proposta di regolamento -comm-  
nale per il mercato delle  
pecore e del bestiame.

CARTELLA N. 95

ANNO 1923





# COMUNE DI MERATE

## ESTRATTO

del Verbale di <sup>(1)</sup> *prima* convocazione del Consiglio Comunale

nella <sup>(2)</sup> *ordinaria* sessione tenutasi nel giorno di *Domenica*

*16 Settembre 1923 alle ore 15.30*

SEDUTA <sup>(3)</sup> *pubblica*

PRESIDENZA: *Tettamanti Alessandro Sindaco*

### CONSIGLIERI PRESENTI

1 Bevilacqua Cav. Rag. Mario  
2 Bonanomi Gerolamo  
— Bonfanti Dott. Cav. Gerolamo  
3 Casati Santino  
4 Colombo Mario  
5 Consonni Paolo  
6 Fossati Pacifico  
7 Gargantini Francesco  
— Gerosa Mauro  
8 Perego Angelo

— Pessina Giuseppe  
— Rivetti Adolfo  
9 Sala Dott. Angelo  
10 Sala Cav. Luigi  
11 Sala Ing. Mario  
12 Sironi Cav. Angelo  
13 Spada Giov. Battista  
14 Tettamanti Alessandro  
15 Villa Giosuè  
16 Viscardi Luigi

### CONSIGLIERI ASSENTI

1 *Bonfanti Dott. Cav. Gerolamo*  
2 *Pessina Giuseppe*  
3 *Gerosa Mauro*  
4 *Rivetti Adolfo (dimittente)*

### OGGETTO

*Proposta di un Regolamento per l'esercizio del Mercato delle merci e del bestiame*

(1) Da accennarsi se prima o seconda convocazione.

(2) Da indicarsi se la sessione è ordinaria o straordinaria, ed in questo secondo caso aggiungervi la data ed il numero del Decreto con cui venne autorizzato.

(3) Pubblica od a porte chiuse.



## DELIBERAZIONE

Essendo pressochè ultimate le opere per la preparazione del recinto dove dovrà effettuarsi il mercato del bestiame secondo il progetto deliberato e dovendosi di conseguenza regolare anche il mercato delle merci, la Giunta ha creduto opportuno di predisporre uno speciale regolamento comunale disciplinante il mercato delle merci e del bestiame.

Viene data lettura dello schema di Regolamento predisposto dalla Giunta comprendente 27 articoli con la tariffa del posteggio per il mercato del bestiame, previamente avvertendo che su ogni articolo è aperta la discussione.

All'art. 1 il Consigliere Fossati ed altri ritengono che &&&& quando il mercato del martedì cade in un giorno festivo, si debba fissare il lunedì e non il mercoledì perchè ciò è abitualmente praticato già da molto tempo, non convenendo fare && Variazioni alle consuetudini.

&&&&&&. Tutti gli altri articoli vengono approvati senza discussione e il Sindaco dichiara di accettare la variazione all'art. 1 proposta dal Consigliere Fossati.

Alla tariffa delle tasse di posteggio il Consigliere Villa ritiene che la tassa per i suini e gli ovini non possa essere parificata tenuto conto della rilevante differenza del prezzo di detto bestiame. Propone che per ogni capo suino la tassa sia elevata a Cent. 30 (trenta) e per ogni capo ovino la tassa venga lasciata a Cent. 20 (venti).

La proposta è accolta dalla Giunta e dal Consiglio Comunale.

Successivamente il Presidente mette in votazione nel suo complesso il Regolamento comunale per il mercato, delle merci e del bestiame. La votazione ha luogo per alzata e seduta e risulta che il Regolamento



stesso ha conseguito la approvazione con voti favorevoli 16 (sedici)  
contrari nessuno.



Letto fu chiuso colla firma dei signori interessati e colla controfirma del Segretario

IL PRESIDENTE

f. *Settanni* *Alessandro*

IL MEMBRO ANZIANO

f. *Mario Berilacqua*

Per estratto conforme  
per semplice uso amministrativo interno

IL SEGRETARIO

*frata*

IL SEGRETARIO

f. *frata*



Il sunnominato Segretario dichiara eseguita la pubblicazione del suddetto Verbale all'albo pretorio  
il *23 Settembre* 1923 giorno di domenica, a termine dell'articolo 113 della legge  
10 Febbraio 1889, e che non vennero presentate opposizione nei sensi dell'art. 56 del relativo regolamento.

*Vito Guidaco*  
*Settanni*

IL SEGRETARIO

*frata*




*Secco*

*6353.3*

UFFICIO AMMINISTRATIVO

*11-10-1923*

Il Prefetto



*[Signature]*



COMUNE DI MERATE

oooooooooooo

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COMUNALE PER IL MERCATO DELLE MERCI  
E DEL BESTIAME.

---

ISTITUZIONE DEL MERCATO

Art. 1

*Art. 1 merc.*  
Il mercato delle merci e del bestiame in Merate ha luogo, di regola, ogni martedì e nel giorno di <sup>martedì</sup> mercoledì quando il martedì cade in giorno di festa civile o religiosa.

Nei giorni 9 - 10 e 11 Dicembre di ogni anno ha luogo l'antica fiera di merci e di bestiame detta di S. Ambrogio.

Tanto il mercato quanto la fiera sono di antica istituzione.

Art. 2

L'esercizio del mercato del bestiame bovino, equino, ovino e suino, ha luogo nell'apposito recinto messo a disposizione dal Comune di Merate.

In nessun'altra località del territorio comunale può consentirsi l'esercizio di detto mercato del bestiame.

*Art. 2 merc.*  
Per il mercato del pollame viene fissata l'area della Piazza Umberto 1° e precisamente il lato ovest della Piazza medesima, mentre la Piazza Giulio Prinetti - Via Vittorio Emanuele, nonchè parte della Piazza Umberto 1° vengono riservate per il mercato delle merci con la distribuzione dei posti fissata dall'Autorità Comunale in conformità alla apposita planimetria.

Per le occupazioni del suolo pubblico con banchi di vendita, ceste, tende od altro mezzo, dovranno gli interessati ottemperare alle prescrizioni portate dal vigente Regolamento comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche.

DIREZIONE E CUSTODIA

Art. 3

*Art. 2*  
Il mercato dipende dall'Ufficio Municipale, il quale esercita la direzione e la vigilanza a mezzo degli impiegati ed agenti municipali.

La Direzione del mercato del bestiame spetta al Veterinario Comunale

*consorziale*



il quale ha la responsabilità del regolare andamento del mercato, oltre alla vigilanza zootecnica a norma del Regolamento Provinciale di Polizia Veterinaria.

A tale scopo il Veterinario Comunale presenzierà il mercato del bestiame dal momento dell'apertura fino alla chiusura.

L'orario del mercato del bestiame e quello delle merci è fissato dalla Giunta Municipale e viene reso noto al pubblico con apposito manifesto.

Il recinto destinato per il mercato del bestiame rimarrà aperto, al pubblico unicamente per il tempo della durata del mercato - l'agente incaricato della vigilanza del mercato avrà la consegna delle chiavi e la responsabilità del servizio.

#### MISURE DI POLIZIA

##### Art. 4

*Art. 4 modif.*  
Gli animali diretti al mercato del bestiame dovranno esservi condotti esclusivamente per le vie esterne del borgo. Per nessuna ragione i conducenti potranno far sostare il bestiame sulle strade e sulle piazze nè comunque ostacolare il libero transito - nel recinto del mercato del bestiame non potranno essere introdotti ~~a~~ veicoli se non per lo scarico od il carico del bestiame. I veicoli stessi saranno depositati in recinti di privata proprietà non potendosi con essi occupare il suolo pubblico.

##### Art. 5

*Art. 5 modif.*  
Alla entrata del mercato, i conducenti o i proprietari del bestiame dovranno notificare al personale di servizio il numero e la specie degli animali introdotti - presenteranno al Veterinario di servizio i documenti prescritti dalle leggi sanitarie e, previa visita del Veterinario e dichiarazione di nulla-osta, condurranno il bestiame stesso negli speciali reparti assegnati per ciascuna specie di animali ( bovini, equini, suini ed ovini ).

##### Art. 6

*Art. 6*  
Se all'atto della visita si riscontrasse qualche capo di bestiame non accuratamente pulito o sospetto o affetto da malattia contagiosa, verrà provveduto perchè la bestia o le bestie vengano immediatamente portate allo stallo d'osservazione e si prenderanno i provvedimenti prescritti dalla disposizioni sanitarie vigenti.



Art. 7

Art. 8  
Tutte le spese per operazioni o provvedimenti sanitari causati da sospetto o constatazione di malattia contagiosa nel bestiame, sia in arrivo che in sosta nelle stalle, saranno a carico del proprietario, che dovrà immediatamente rimborsarle all'amministrazione del mercato, salvo le disposizioni penali di cui lo stesso proprietario potesse essere responsabile.

Art. 8

Art. 6  
Per le corse di prova dei cavalli con o senza veicoli, i commercianti potranno solo percorrere il Viale <sup>Lazzaro Ratti</sup> Cornaggia verso l'esterno del paese, essendo vietato percorrere le altre strade nell'interno dell'abitato allo scopo precitato.

STALLE DI SOSTA

Art. 9

Art. 9  
Il bestiame condotto in luogo nei giorni precedenti il mercato ed quello invenduto dovrà essere ricoverato nelle stalle di sosta esistenti presso i pubblici esercizi locali e che saranno all'uopo indicati e autorizzati a norma del Regolamento Provinciale di Polizia Veterinaria. Per tale servizio di carattere privato il Comune non assume altra responsabilità all'infuori di quelle portate dalla legge.

DISPOSIZIONI D' ORDINE E DI SORVEGLIANZA

Art. 10

Art. 10  
Decorso l'ora stabilita per la chiusura del mercato, <sup>gli spazi dovranno</sup> il campo dovrà essere sgombrato dal bestiame e dovranno essere tolti i banchi, le tende ecc. dalle aree pubbliche, salvo il caso di speciali concessioni da richiedersi all'Autorità Municipale.

Art. 10  
Colla chiusura del mercato del bestiame dovranno cessare le contrattazioni in luogo pubblico.

Art. 11

Art. 11  
Un numero sufficiente di conduttori pratici dovrà sempre scortare il bestiame introdotto al mercato o asportato. Tutti gli animali poi che dimostrino segni evidenti di indocilità, dovranno essere tenuti con robusta



fune e condotti da persona capace ed atta a tenerli in freno.

Art. 12

*Ameg*  
E' proibito l'accesso al mercato a coloro i quali trovansi in istato di manifesta ubbriachezza o che , per qualsiasi causa, possano dar luogo a disordini.

Chiunque trovisi nelle condizioni di cui sopra sarà espulso dal mercato salvo l'applicazione delle sanzioni penali.

Art. 13

*Art. 12*  
E' rigorosamente vietato incrudelire contro gli animali o comunque maltrattarli.

Art. 14

*Ameg*  
I proprietari di bestiame e i loro dipendenti sono tenuti alla mungitura delle vacche lattifere. Il latte così raccolto servirà di regola per l'alimentazione dei vitelli e dei suini. Non potrà in ogni modo essere asportato se non dietro autorizzazione della Direzione e previa bollitura, osservate inoltre tutte le altre misure igieniche che venissero prescritte dalle competenti Autorità.

Art. 15

*Ameg*  
L'uso degli abbeveratoi sarà regolato dal custode a seconda delle esigenze di ciascun mercato. Ognuno dovrà uniformarsi alle disposizioni che saranno all'uopo impartite.

Art. 16

*Ameg*  
E' vietato introdurre cani <sup>salvo quelli per la custodia del gregge</sup> sul mercato e così pure è vietata la circolazione delle biciclette od autoveicoli.

Art. 17

*Art. 13*  
Chi accede al mercato dovrà usare la voluta diligenza per non recar danno ai locali, alle dipendenze, agli abbeveratoi, agli steccati, alle corde, ai ripari o alle piantagioni.

Dei guasti arrecati dal bestiame saranno responsabili, in solido, i proprietari e i conducenti.



Art. 18

Art. 14 Tutti indistintamente dovranno usare rispetto verso i funzionari e gli Agenti incaricati dei diversi servizi ed astenersi da parole od atti offensivi o sconvenienti.

Al Direttore del mercato del bestiame spetta la facoltà di dare, in base alle leggi ed ai regolamenti, quei provvedimenti contingibili che egli stimerà di volta in volta necessari.

MEDIATORI

Art. 19

Art. 15 I mediatori per poter essere ammessi ad esercitare <sup>la meditazione del</sup> nel recinto del mercato, dovranno iscriversi nell'apposito ruolo da tenersi presso la Direzione del mercato.

Saranno accettati soltanto mediatori di notoria moralità ed idoneità all'esercizio della specie di mediazione per la quale sarà chiesta la iscrizione.

Art. 20

Art. 16 I mediatori saranno muniti di una speciale documento di riconoscimento loro rilasciato ogni anno dall'Ufficio Municipale previo pagamento delle tasse Comunali.

Art. 16 Nel momento stesso della pattuizione del contratto, il mediatore dovrà registrare gli estremi dei patti convenuti fra le Parti e rilasciare tanto al venditore quanto al compratore copia firmata delle annotazioni relative agli estremi del contratto concluso.

Art. 21

Art. 17 L'attività professionale del mediatore consiste nel ricercare e nell'agevolare la conclusione degli affari. Essa pertanto si esplica nel preparare la via al contratto, nel mettere le Parti in relazione fra loro e nell'adoperarsi fino a che riescano ad un accordo.

Art. 22

Art. 18 E' proibito però ai mediatori di intromettersi nelle contrattazioni se non ne sono richiesti dalle Parti contraenti o da una di esse.



Verso le Parti dovranno astenersi sia da atti di pressione anche con insistente profferta dell'opera loro, sia da parole o tratti meno che convenienti e civili.

Art. 23

Art. 14  
L'opera del mediatore deve sempre svolgersi imparziale verso ambedue le Parti contraenti, le quali sono tenute a corrispondere una provvigione secondo le tariffe stabilite dalla Camera di Commercio.

Art. 24

Art. 20  
Il diritto alla mediazione sorge ad affare definitivamente concluso e si prescrive nel termine di due anni.

TASSA DI ACCESSO AL MERCATO

Art. 25

Chiunque intenda introdurre bestiame nel mercato, deve soddisfare, all'atto dell'entrata, la tassa stabilita nella ammessa tariffa, mediante pagamento agli agenti all'uopo incaricati e contro consegna di scontrini da distaccarsi da appositi libretti di diverso colore corrispondenti alle varie voci della tariffa.

Lo scontrino dovrà essere conservato a prova della tassa pagata e dovrà essere presentato in caso di controllo. Mancando detto scontrino, il conducente del bestiame dovrà pagare <sup>la tassa</sup> di posteggio raddoppiata.

Art. 26

Alla fine di ogni mercato gli agenti incaricati della riscossione, dovranno riassumere in apposita distinta debitamente firmata l'ammontare delle riscossioni effettuate, rimettendo all'ufficio Municipale le matrici per il debito controllo. L'importo riscosso sarà subito versato nella Cassa Comunale.

CONTRAVVENZIONI E PENALITÀ

Art. 27

Art. 21  
Le contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento, saranno punite nei modi stabiliti dalla legge Comunale e Provinciale, salva l'applicazione delle pene portate da altre leggi in vigore applicabili al caso.



TARIFFE DELLE TASSE DI POSTEGGIO PER IL MERCATO DEL BESTIAME.

Per ogni capo grosso bovino ed equino . . . . .	L. 0.50
Per ogni capo piccolo bovino ed equino e per ogni capo suino od ovino . . . . .	" 0.30 " 0.20
Per ogni gruppo di ovini appartenenti al medesimo proprietario e composti di oltre 40 capi, e per ogni gruppo . . . . .	" 5.--
Per ogni gruppo di suini appartenenti al medesimo proprietario e composti di oltre 40 capi, e per ogni gruppo . . . . .	" 6.--

*Approvato dal Consiglio Comunale in seduta 16 settembre  
1923*

IL SINDACO  
*Zetamant*



SEGRETARIO  
*Scatone*



Lettera

ME 6853.3

GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA

COMIO

Approvato in seduta del 11-10-1913

Il Profetto



*[Handwritten signature]*

IL SINDACO

SECRETARIO





~~Regolamento~~  
Comune di Casatenovo

Regolamento

per il Mercato delle Merci e del Bestiame

Art. 1

Il Mercato settimanale ha luogo nei giorni di sabato e viene anticipato al venerdì quando il sabato sia festivo.

Nel corso dell'anno hanno poi luogo tre Fiere di Merci e Bestiame, le quali cadono nei giorni seguenti:

a) Fiera di S. Giorgio - il 4° lunedì di Aprile;

b) Fiera di S. Giovanni - il 2° lunedì di Agosto;

c) Fiera di S. Martino - il 2° lunedì di Novembre.

Ad esse si può applicare lo stesso Regolamento.

Art. 2

(V. modello, art. 3)

Art. 3

Tanto le merci quanto il bestiame non potranno esporre né nei luoghi spazii determinati dalla giunta municipale e pubblicamente resi noti da appositi manifesti.

Per le occupazioni <sup>del</sup> suolo pubblico con bancali di vendita, case, tende ed altri usi gli interessati dovranno obbedire alle prescrizioni e al vigente Regolamento comunale per le occupazioni degli spazii ed aree pubbliche, e conformarsi alle prescrizioni che dalla giunta municipale o dalla Direzione ~~della~~ ~~della~~ saranno impartite sia direttamente, sia per mezzo degli Agenti municipali a tutela della pubblica viabilità e della buona circolazione.



#### Art. 4

Gli animali diretti al mercato od alla fiera dovranno essere condotti per le vie più dirette e più brevi ~~Per~~ al ~~meno~~ luogo rispettivamente destinato secondo la specie del bestiame stesso.

Per neppure ragione i conducenti potranno far sostare le bestie sulle strade e sulle piazze, o comunque ostacolare il libero transito.

I vicini non potranno ~~far~~ essere introdotti negli spazi destinati al bestiame se non per il tempo strettamente necessario ~~alla~~ alle scarie od al carico del bestiame stesso, né potranno comunque compiere il simile pubblico.

#### Art. 5

(V. modello, art. 5)

I conducenti del bestiame dovranno notificare al personale di servizio di numero e la specie degli animali esposti, presentando al Veterinario i documenti prescritti dalla legge sanitaria, e, previa visita e dichiarazione di nulla osta da parte del Veterinario stesso, ~~con~~ collocando il bestiame nello spazio competente, in ordine di arrivo, ed ivi sorvegliarlo e custodirlo per tutto il tempo in cui rimarrà esposto.

#### Art. 6

(V. modello, art. 8)

#### Art. 7

(V. modello, art. 7)

#### Art. 8

(V. modello, art. 7)



Art. 9  
(V. modello, art. 9)

Art. 10  
(V. modello, art. 10)

Art. 11  
(V. modello, art. 11)

Art. 12  
(V. modello, art. 13)

Art. 13  
(V. modello, art. 17)

Art. 14  
(V. modello, art. 18)

Art. 15, 16, 17, 18, 19 e 20 -  
(V. modello, art. 19, 20, 21, 22, 23 e 24)

Art. 21  
(V. modello, art. 27)